

Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223

Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (Decreto Bersani)

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 1: Finalità e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

1 bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe
Articolo 2: Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali.

2 bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle."

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 3: Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. (1)

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali."

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 4: Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002 e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. (1)

2 bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. (2)

2 ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

- a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di

interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e di consumo. (2)

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 5: Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1 comma 4, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 ed ogni altra norma incompatibile.

3 bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio

non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista".

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge";

al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "della provincia in cui ha sede la società";

al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: "distribuzione, ".

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6 bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

"9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".

6 ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

"4 bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.".

7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1 comma 4, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 ed ogni altra norma incompatibile.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio

non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista."

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "della provincia in cui ha sede la società "; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: "distribuzione".

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale."

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 6: Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi

1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' la funzionalita' e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4 comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992 fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita' degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992 e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992 della possibilita' di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della disciplina adottata dalle regioni. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria.

I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari."

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 7: Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. (1)

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. "

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe
Articolo 8: Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. (1)

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.

3 bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

2 ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto". (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. "

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe
Articolo 9: Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

1. All'articolo 23 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2 ter, sono aggiunti i seguenti:

"2 quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri. (1)

2 quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia". (1)

2. All'articolo 2 comma 1, del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari."

(1) Il presente capoverso è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 10: Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

"Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341 secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente".

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di

modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.

5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori."

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 11: Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (1)

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione. (1)

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico. (1)

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario dei commi modificati:

"2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione."

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe
Articolo 12: Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale

1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.

2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali. (1)

(1) Il presente comma è stato così integrato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe
Articolo 13: Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 entro ulteriori dodici mesi.

4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli."

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 14: Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

"Art. 14 bis. - (Misure cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constatati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.

2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.

3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

Art. 14 ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.

2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.

3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti". (1)

2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2 bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.". (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario dei commi modificati:

"1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

"Art. 14 bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.

2. Le decisioni adottate ai sensi del comma I sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.

3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

"Art.14 ter (Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito.

2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma I può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.

3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti".

2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metà.".

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 14 Bis: Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate e parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorita' tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della compe

Articolo 15: Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato

1. All'articolo 113, commi 15 bis e 15 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007". (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. All'articolo 113, commi 15 bis e 15 ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". "

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 16: Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1 commi 2 e 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.

2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno."

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 17: ANAS e Ferrovie S.p.A.

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.

2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 le parole: "1.913 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.913 milioni". Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: "1.913 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.913 milioni"."

**TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della
Articolo 17 Bis: Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali**

1. All'articolo 34 septies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007»;

b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007". (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

**TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della
Articolo 18: Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo**

1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.

2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008. (1)

3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

(1) Il presente comma è stato così integrato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

**TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della
Articolo 18 Bis: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi**

1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 19: Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 20: Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.

3 bis. All'articolo 3, comma 2 ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
(1)

3 ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinnea dell'articolo 3 comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della Articolo 21: Spese di giustizia

1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario.

2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6 bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25 comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6 ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali."

4 bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6 bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1 bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 esclusa la detrazione ivi prevista."

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali." (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.

2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6 bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25 comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.

6 ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali."

5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti."

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 22: Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. (1)

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

(1) Il presente comma è stato così integrato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 22 Bis: Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell'articolo 15 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".

3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e' informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.

4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della
Articolo 23: Parere del Consiglio Universitario Nazionale

1. Al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, l' articolo 14 comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è abrogato e nell'articolo 2 comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: ", nonché alla loro conferma in ruolo". (1)

(1) Il presente articolo, prima rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. 11.07.2006, n. 159, è stato poi così integrato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della
Articolo 24: Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato. (1)

(1) Il presente comma è stato così integrato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della
Articolo 25: Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni

1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267 sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.

3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al rispettivo Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. (1)

4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria per il triennio medesimo. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza

dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 26: Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 27: Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 28: Diarie per missioni all'estero

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 29: Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18 comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.

e bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; (1)

e ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (1)

2 bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. (2)

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. (3)

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi."

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 30: Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali

1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:

"204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunita' montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204 bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.

204 ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204 bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005". (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

"204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204 bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo."

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 31: Riorganizzazione del servizio di controllo interno

1. All'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente."

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [e successive modificazioni,] non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico. (1)

(1) Le parole del presente comma riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 32: Contratti di collaborazione

1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6 ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si adeguano ai principi di cui al comma 6." (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6 bis e 6 ter sono sostituiti dai seguenti:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6 ter. I regolamenti di cui all'articolo 110 comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6." "

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 33: Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 34: Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza

1. All'articolo 24 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i

criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione."

2. All'articolo 53 comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico."

3. All'articolo 53 comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "dati raccolti" sono inserite le seguenti: ", adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza ". (1)

(1) Il presente comma è stato così rettificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 34 Bis: Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno

1. All'articolo 7 vices quater, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 34 Ter: Deroche ai limiti all'acquisizione di immobili

All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 34 Quater: Controllo del costo del lavoro

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,

comunita', enti montani (UNCCEM), per via telematica". (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della

Articolo 34 Quinquies: Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

1. All'articolo 6 comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i

Articolo 35: Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

1. All'articolo 74 quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:

"6 bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte."

2. Nel terzo comma dell' [articolo 54](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:

"Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto."

3. Nel primo comma dell' [articolo 39](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 alla lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

4. L' [articolo 15](#) del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](#) e' abrogato.

5. All' [articolo 17](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore."

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

6 bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) dopo la parola: "quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto".

6 ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l' articolo 17 sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](#) e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34 comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro.

7. Al [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#) dopo l'articolo 10 bis sono inseriti i seguenti:

"Art. 10 ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

art. 10 quater. (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' [articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti non spettanti o inesistenti."

8. Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8 bis) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8 ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8 bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8 ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

8 ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione";

b) all'articolo 19 bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: "o la rivendita" sono soppresse;

c) [soppressa];

d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero 127 ter e' soppressa."

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8 bis), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19 bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8 ter), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) ", sono sostituite dalle seguenti: "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis), 8 ter), ";

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1 bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento".

10 bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:

"1 bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento".

10 ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) e successive modificazioni, e dall'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10 bis, del presente articolo, sono ridotte della meta'. La disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.

10 quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10 quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#) e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabilite le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.

10 sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#) per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale.

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19 bis1 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

12. All' [articolo 19](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro."

12 bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell' [articolo 19](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro.

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell' [articolo 2359](#) primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell' [articolo 2359](#) primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5 bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5."

14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. All' [articolo 30](#) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8 bis, primo comma, lettera a), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100.";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:

a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;

b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8 bis, primo comma, lettera a), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.";

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di compensazione ai sensi dell' [articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154](#). Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scampo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.";

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4 bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione."

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 e' inserito il seguente:

"121 bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura."

20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 497:

1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito";

2) nel secondo periodo, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento";

b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986."

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita' ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#).

22 bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:

"b bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita".

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

23 bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all' [articolo 54](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.

23 ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

"5 bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni".

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:

art. 53 bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli [articoli 31 e seguenti](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.";

b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1 bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53 bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del [decreto legge 30 settembre 2005, n. 203](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) di seguito denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell' [articolo 7](#) comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

26 bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.

26 ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.

26 quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa [legge n. 311 del 2004](#).

26 quinquies. All'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

"e bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

27. All' [articolo 7](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) con esclusione dei committenti

non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del [decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374](#) ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'[articolo 51](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.

35 bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere.

35 ter. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.

35 quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 bis è inserito il seguente:

"121 ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione". (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 04.08.2006, n. 248](#) con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo originario:

"1. All' [articolo 74](#) quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

"6 bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.".

2. Nel terzo comma dell' [articolo 54](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.".

3. Nel comma 1 dell' [articolo 39](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi".

4. L' [articolo 15](#) del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](#) è abrogato.

5. All' [articolo 17](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore."

6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

7. Al [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#) dopo l'articolo 10 bis sono inseriti i seguenti:

"Articolo 10 ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

articolo 10 quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' [articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti non spettanti o inesistenti."

8. Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8 bis) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;

8 bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;"

b) all'articolo 19 bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole "o la rivendita" sono soppresse;

c) all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

d) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127 ter è soppresso."

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19 bis2 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell' [articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell' [articolo 13](#) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#) dopo le parole: "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) " sono aggiunte le seguenti: ", non derivanti da contratti di locazione finanziaria, ".

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il

trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19 bis1 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

12. All' [articolo 19](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro."

13. Dopo il comma 5 dell' [articolo 73](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell' [articolo 2359](#) comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell' [articolo 2359](#) comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5 bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5."

14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. All' [articolo 30](#) della legge del 23 dicembre 1994, n. 724 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell' [articolo 85](#) comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell' [articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154](#). Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.".

16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. All' [articolo 172](#) comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.".

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 bis del 29 settembre 1973, n. 600.

19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente:

"121- bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.".

20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 497:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.";

2) nel secondo periodo, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento";

b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986."

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#).

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

"53 bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli [articoli 31 e seguenti](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347."

b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53 bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell' [articolo 3](#) comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) di seguito denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell' [articolo 7](#) comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

27. All' [articolo 7](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli [articoli 73 e 74](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del [decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374](#) ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall' [articolo 51](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell' [articolo 53](#) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti."

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i

Articolo 36: Recupero di base imponibile

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di cui al numero 123 bis.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. All'articolo 47 comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "gli utili provenienti".

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4 bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le parole: "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti".

5. All'articolo 102 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;".

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.

6 bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2".

6 ter. La disposizione del comma 6 bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree e' quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

9. All'articolo 115 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate."

10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, testo unico, dopo le parole: "del terzo" sono inserite le seguenti: "e del quarto".

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.

12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole "primi tre periodi d'imposta" sono inserite le seguenti "dalla data di costituzione";

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva";

b) al comma 3, la lettera a) è abrogata.

13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, come modificato dal comma 12 del presente articolo, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.

14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. L' articolo 33 comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.".

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 101 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole:"lettere a), b) e c), " sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b), ".

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 3 è abrogato.

21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.";

b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 4 bis è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4 bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo le parole: "o nell'interesse di terzi" sono inserite le seguenti: "o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

25. All'articolo 51 comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g bis) è soppressa.

25. All'articolo 51, comma 2 bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito."

25 bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84."

28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.";

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.";

b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g bis) è inserita la seguente:

"g ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1 quater, se percepiti in unica soluzione;".

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8 bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.

31. L' articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogato.

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l' articolo 13 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l' articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l' articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.

34 bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono comunque considerati come redditi diversi. (1)

(1) Il presente articolo, prima rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. 11.07.2006, n. 159 è stato poi così modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123 bis), 127 decies) e la voce numero 122) è sostituita dalla seguente: "122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;".

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. All'articolo 47 comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "gli utili provenienti".

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'articolo 102 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;".

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

9. All'articolo 115 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.".

10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: "del terzo" sono aggiunte le seguenti: "e del quarto".

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.

12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole "primi tre periodi d'imposta" sono aggiunte le seguenti "dalla data di costituzione";

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva";

b) al comma 3, la lettera a) è soppressa.

13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.

14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. L' articolo 33 comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.".

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 101 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:"lettere a), b) e c), " sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b), ".

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 3 è soppresso.

21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.";

b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

settembre 1986, n. 917, il comma 4 bis è soppresso.

24. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo le parole: "o nell'interesse di terzi" sono aggiunte le seguenti: "o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ".

25. All'articolo 51 comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g bis) è soppressa.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

27. L' articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84."

28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.";

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.";

b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g bis) è aggiunta la seguente:

"g ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1 quater, se percepiti in unica soluzione;".

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8 bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.

31. L' articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l' articolo 13 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l' articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l' articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto."

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i

Articolo 36 Bis: Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10 bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

"10 bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

7. All'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita' contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213 bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ".

10. All'articolo 10 comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ".

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3 comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995 e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i

Articolo 37: Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

1. All'articolo 23 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "le persone fisiche che esercitano arti o professioni, " sono inserite le seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore".

2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) nel comma 3 bis le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";

c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e 3 " sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1".

3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.

4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte le seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale";

b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Le rilevazioni e le evidenziazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché le comunicazioni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed

e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione."

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7 undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 4, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. dopo le parole: "Se viene omessa la trasmissione" sono inserite le seguenti: "dei dati, delle notizie e";

2. le parole: "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605."

7. All'articolo 8 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole "individuazione del soggetto" è inserita la seguente: "ovvero".

8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8 bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio"; inoltre, dopo le parole "non coincidente con l'anno solare, " sono inserite le seguenti: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ";

b) all'articolo 2: 1° al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio";

2. al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 3: "sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);

c) all'articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000"; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei parametri";

3. al comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi";

d) all'articolo 4:

1. al comma 3 bis le parole: "entro il 30 settembre " sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 marzo";

2. al comma 4 bis le parole:

"entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 marzo";

3. al comma 6 quater le parole:

"entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 28 febbraio ";

e) all'articolo 5:

1. al comma 1 le parole: ", per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo", ovunque ricorrono, sono soppresse;

2. al comma 4 le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del settimo";

f) all'articolo 5 bis "per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese", ovunque ricorrono, sono soppresse;

g) all'articolo 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica".

11. All'articolo 17 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16".

12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio";

c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio".

13. All'articolo 10 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "30 giugno", ovunque ricorrano, e "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 giugno" e "16 dicembre".

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

"Art. 32 bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53 comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19- bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta.

In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19 bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione

dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo."

16. All'articolo 41, comma 2 bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 dopo le parole "Stato membro", sono aggiunte le seguenti "nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"15 bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

15 ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006.

20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.

21 bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.

22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione."

25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione."

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente:

"b bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;"

b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: "l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa e sigillata, ";

c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente: "e bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;"

d) il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e bis) del comma precedente.";

e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica" sono sostituite dalle seguenti: "dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica";

f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.".

28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.";

b) al comma 3, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ".

29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli organi giurisdizionali, requiranti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria".

32. All'articolo 32 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), dopo le parole: "nei loro confronti" sono inserite le seguenti: "nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti";

b) al numero 8), le parole: "nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati" sono sostituite dalle seguenti: ", rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo".

33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.

36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. La prima trasmissione e' effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti.

38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "o donazione" sono soppresse;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante".

39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante."

40. La lettera a) dell'articolo 25 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente:

"a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;"

41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti".

42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione" sono soppresse;

b) è abrogato il comma 1 bis.

43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro.

44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.

Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9 bis della citata legge n. 289 del 2002.

45. All'articolo 103 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole "a un terzo del costo" sono sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo";

b) nel secondo periodo, le parole "un decimo del costo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo".

46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.

47. All'articolo 109 comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.".

48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17 comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 a 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole "un numero massimo di" sono soppresse.

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7 bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.

56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005."

57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

(1) Il presente articolo è stato così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. All'articolo 23 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "le persone fisiche che esercitano arti o professioni " sono inserite le seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore".

2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) nel comma 3 bis le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";

c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e 3 " sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1".

3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.

4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte le seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale";

b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Le rilevazioni e le evidenziazioni" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le comunicazioni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo."

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7 undicesimo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. dopo le parole: "Se viene omessa la trasmissione" aggiungere: "dei dati, delle notizie e";

2. le parole: "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605."

7. All'articolo 8 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole "individuazione del soggetto" è aggiunta la seguente: "ovvero".

8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio"; inoltre, dopo le parole "non coincidente con l'anno solare, " sono inserite le seguenti: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ";

b) all'articolo 2: 1° al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio";

2. al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 3: "sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);

c) all'articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

2. al comma 2, primo periodo, sono sopprese le parole: "con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000"; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei parametri";

3. al comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi";

d) all'articolo 4:

1. al comma 3 bis le parole: "entro il 30 settembre " sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 marzo";

2. al comma 4 bis le parole:

"entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 marzo";

3. al comma 6 quater le parole:

"entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 28 febbraio ";

e) all'articolo 5:

1. al comma 1 le parole: ", per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo", ovunque ricorrono, sono sopprese;

2. al comma 4 le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del settimo";

f) all'articolo 5 bis ", per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese", ovunque ricorrono, sono sopprese;

g) all'articolo 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica".

11. All'articolo 17 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16".

12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio";

c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio".

13. All'articolo 10 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "30 giugno" e "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 giugno" e "16 dicembre".

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

"Art. 32 bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53 comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19- bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta.

In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19 bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo."

16. All'articolo 41, comma 2 bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 dopo le parole "Stato membro", sono aggiunte le seguenti "nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"15 bis. L'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

15 ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;

c) modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427."

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.

20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.

22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione."

25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione."

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del primo comma è aggiunta la seguente: "b bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;"

b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: "l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", in busta chiusa e sigillata, ";

c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente: "e bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;"

d) il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e bis) del comma precedente.";

e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica" sono sostituite dalle seguenti: "dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica";

f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.".

28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.";

b) al comma 3, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ".

29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli organi giurisdizionali, requiranti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria".

32. All'articolo 32 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), dopo le parole: "nei loro confronti" sono aggiunte le seguenti: "nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti";

b) al numero 8), le parole: "nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati" sono sostituite dalle seguenti: ", rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo".

33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

35. E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.

38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "o donazione" sono soppresse;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante".

39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante."

40. La lettera a) dell'articolo 25 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: "a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;"

41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti".

42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione" sono soppresse;

b) è abrogato il comma 1 bis.

43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro.

44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9 bis della citata legge n. 289 del 2002.

45. All'articolo 103 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole "a un terzo del costo" sono sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo";

b) nel secondo periodo, le parole "un decimo del costo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo".

46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.

47. All'articolo 109 comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi."

48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17 comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole "un numero massimo di" sono soppresse.

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.

54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7 bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.

56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005."

57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto."

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i

Articolo 38: Misure di contrasto del gioco illegale

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:

- a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
- b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
- c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4. (1)

2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; (2)
- b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
- d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
- f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
- g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
- h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
- l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi

dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111. (2)

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, il numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

"3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;". (3)

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la

commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

5. L' articolo 22 comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi."

6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole "in monete metalliche" sono soppresse.

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2007";

2. alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° gennaio 2007, ";

b) al comma 531, le parole: "1° luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2007".

(1) La presente lettera è stata così integrata dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

(2) La presente lettera è stata così modificata dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente delle lettere modificate:

"a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111."

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

3. All'articolo 4 comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

"3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;"

(4) La presente lettera è stata così modificata dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. "

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i
Articolo 39: Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

1. All'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale."

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i
Articolo 39 Bis: Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5 bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere";

b) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle seguenti: "un euro" e le parole: "lire 5 miliardi annue" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Per il rimborso previsto dal comma 1 bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";

d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1 bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria".

2. All'articolo 2 comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: "fondi medesimi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione degli importi di cui al comma 5 bis dello stesso articolo 1, ",

3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 comma 5, del

decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i
Articolo 40: Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18 bis, 21 e 39 bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni di euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i
Articolo 40 Bis: Norma transitoria

1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006.

TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base i
Articolo 41: Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato : Elenco n. 1 (previsto dall'art. 25, comma 1)

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		109.564.625	183.149.486	182.276.490	151.764.158
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		1.953.428	7.408.979	7.288.900	7.288.900
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	1.953.428	7.408.979	7.288.900	7.288.900
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		15.242.862	16.603.520	16.654.614	16.654.614
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.692.487	6.164.523	6.183.426	6.183.426
02.01.05.02	Servizi del Poligrafico dello Stato	10.550.375	10.438.997	10.471.189	10.471.189
TESORO		23.229.766	37.334.587	37.552.435	35.525.028
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	1333.137	1.507.855	1.512.491	1.512.491
03.01.05.06	Altri servizi di tesoreria	383.717	373.998	375.151	375.151
03.01.05.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	21.511.633	33.532.728	33.636.135	33.636.135
03.01.07.05	Oneri accessori	1.279	1.247	1.250	1.250
03.02.03.05	Informatica di servizio	0	13.338	0	0
03.02.03.55	Promozione e tutela del Made in Italy	0	1.905.421	2.027.407	0
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		6.340.505	37.784.550	36.392.126	1.231.988
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	648.347	991.456	994.462	994.462
04.01.05.07	Altri servizi di tesoreria	162.687	236.796	237.526	237.526
04.01.05.15	Interventi strutturali di politica economica	0	3.398.848	300.056	0
04.01.05.17	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.093.001	1.185.018	842.337	0
04.02.03.29	Fondo progetti di ricerca	0	19.054.213	20.274.073	0
04.02.03.30	Monitoraggio spesa sanitaria	0	9.527.107	10.137.037	0
04.02.10.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	4.436.471	3.391.111	3.606.635	0
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE		967.905	4.707.955	4.963.756	10.299.708
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	967.905	771.683	775.482	775.482
05.01.02.02	Programmazione, valutazione e				

	monitoraggio degli investimenti pubblici	0	3.936.272	4.188.274	9.524.225
POLITICHE FISCALI		54.221.775	54.439.873	54.520.344	53.391.727
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3.971.775	3.267.240	3.285.443	3.143.525
06.01.02.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	0	952.711	1.013.704	0
06.02.03.01	Edilizia di servizio	50.250.000	50.219.922	50.221.197	50.248.203
GUARDIA DI FINANZA		7.426.132	22.682.574	22.599.184	22.599.184
07.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3.509.823	12.496.845	12.499.384	12.499.384
07.01.01.02	Reclutamento, formazione e addestramento	541.542	1.781.427	1.781.789	1.781.789
07.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	2.624.028	6.999.530	6.912.954	6.912.954
07.01.01.04	Potenziamento	750.740	1.404.772	1.405.057	1.405.057
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		159.102	344.360	345.422	345.422
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	159.102	344.360	345.422	345.422
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI		23.149	1.843.088	1.959.709	4.427.586
12.01.01.01	Commissariati di governo	23.149	22.563	22.632	22.632
12.01.02.14	Minoranze linguistiche	0	1.820.526	1.937.077	4.404.954
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		2.405.456	5.069.101	5.332.673	9.763.117
MERCATO		523.233	679.657	701.228	1.068.989
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	433.853	346.076	357.937	598.054
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	3.358	191.100	191.689	191.689
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	86.022	142.481	151.603	279.246
IMPRESE		1.320.493	1.100.631	1.139.662	1.665.806
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	941.404	632.738	664.330	1.102.314
03.01.02.01	Camere di commercio, industria e artigianato	0	98.407	104.707	192.866
03.01.02.07	Cooperative e loro consorzi	379.089	369.487	370.626	370.626
RETI ENERGETICHE		166.317	37.299	37.413	37.413
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	166.317	37.299	37.413	37.413
INTERNAZIONALIZZAZIONE		395.413	3.251.514	3.454.369	6.990.909
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	66.175	75.812	75.357	75.357
05.02.03.05	Promozione e tutela del Made in Italy	0	2.858.132	3.041.111	6.915.552
05.02.03.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	329.238	317.570	337.901	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		1.600.082	3.634.502	3.746.818	4.646.910

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		294.107	469.289	480.846	629.492
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	156.808	303.364	304.299	304.299
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	137.299	165.925	176.548	325.193
SEGRETARIATO GENERALE		11.197	6.654	6.675	6.675
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	11.197	6.654	6.675	6.675
AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE		10.796	12.933	12.973	12.973
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.796	12.933	12.973	12.973
ATTIVITA' ISPETTIVA		52.582	35.503	35.613	35.613
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	52.582	35.503	35.613	35.613
COMUNICAZIONE		5.912	6.483	6.504	6.504
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	5.912	6.483	6.504	6.504
FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE		14.173	14.719	14.765	14.765
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	14.173	14.719	14.765	14.765
GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE		35.932	583.344	618.015	1.349.308
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	35.932	91.310	94.481	158.779
07.01.02.04	Organismi non lucrativi di attività sociali	0	492.034	523.534	1.190.528
IMMIGRAZIONE		13.433	14.365	14.409	14.409
08.01.01.00	FUNZIONAMENTO	13.433	14.365	14.409	14.409
MERCATO DEL LAVORO		96.841	95.804	96.099	96.099
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	92.846	91.910	92.193	92.193
09.01.02.02	Occupazione	3.995	3.894	3.906	3.906
POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE		19.006	19.279	19.338	19.338
10.01.01.00	FUNZIONAMENTO	19.006	19.279	19.338	19.338
POLITICHE PREVIDENZIALI		19.983	169.655	179.173	379.271
11.01.01.00	FUNZIONAMENTO	19.983	169.655	179.173	379.271
INNOVAZIONE TECNOLOGICA		10.957	13.977	14.019	14.019
12.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.957	13.977	14.019	14.019
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI		991.824	1.357.277	1.361.462	1.361.462
13.01.01.00	FUNZIONAMENTO	991.824	1.357.277	1.361.462	1.361.462
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		16.256	579.656	615.493	213.830
14.01.01.00	FUNZIONAMENTO	16.256	481.249	510.786	20.964
14.01.02.01	Pari opportunità	0	98.407	104.707	192.866
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONI SOCIALI		7.083	255.563	271.433	493.152
15.01.01.00	FUNZIONAMENTO	7.083	243.262	258.344	469.044
	Protezione e assistenza				

15.01.02.01	sociale	0	12.301	13.088	24.108
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		7,952.804	21.202.065	21.407.394	24.042.589
AFFARI DI GIUSTIZIA		140.012	201.443	202.063	202.063
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	140.012	201.443	202.063	202.063
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		4.390.435	12.675.029	12.879.491	15.514.686
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4,038.558	10.754.494	10.935.110	13.306.786
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	1.626.382	1.631.396	1.631.396
03.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	351.877	294.153	312.984	576.504
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA		3.270.399	8.120.752	8.122.402	8.122.402
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.219.316	8.019.185	8.020.814	8.020.814
04.01.02.01	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	51.084	101.567	101.588	101.588
GIUSTIZIA MINORILE		151.958	204.842	203.438	203.438
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	151.958	204.842	203.438	203.438
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		1.022.056	2.317.875	2.504.756	2.590.472
SEGRETERIA GENERALE		434	3.717	3.657	3.657
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	434	3.717	3.657	3.657
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA		0	2.021	1.988	1.988
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	0	2.021	1.988	1.988
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO		30.165	38.072	37.455	37.455
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	30.165	38.072	37.455	37.455
PERSONALE		54.758	67.876	66.775	66.775
05.01.01.01	Uffici centrali	54.758	67.876	66.775	66.775
AFFARI AMMINISTRATIVI, BILANCIO E PATRIMONIO		383.701	805.063	792.388	798.252
06.01.01.01	Uffici centrali	74.962	44.026	43.160	43.160
06.01.01.02	Uffici all'estero	299.791	754.492	742.264	742.264
06.01.05.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	8.948	6.545	6.964	12.828
STAMPA E INFORMAZIONE		610	164.738	162.068	162.068
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	610	164.738	162.068	162.068
INFORMATICA, COMUNICAZIONI E CIFRA		183.433	602.437	592.673	592.673
08.01.01.01	Uffici centrali	137.171	220.657	217.081	217.081
08.01.01.02	Uffici all'estero	46.262	381.780	375.592	375.592
PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE		294.414	482.880	683.586	683.586
10.01.01.01	Uffici centrali	79.618	11.368	11.184	11.184
10.01.01.02	Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	87.263	116.180	181.452	181.452

10.01.02.01	Promozione e relazioni culturali	127.533	355.332	490.950	490.950
ITALIANI ALL'ESTERO E POLITICHE MIGRATORIE		15.792	58.923	61.423	119.798
11.01.01.00	FUNZIONAMENTO	15.792	15.860	15.603	15.603
11.01.02.03	Contributi ad enti ed altri organismi	0	43.063	45.819	104.194
AFFARI POLITICI MULTILATERALI E DIRITTI UMANI		7.068	28.374	29.095	50.572
12.01.01.00	FUNZIONAMENTO	7.068	28.374	29.095	50.572
COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE		10.603	10.127	9.932	9.932
13.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.603	10.127	9.932	9.932
ISTITUTO DIPLOMATICO		8.245	12.776	12.569	12.569
14.01.01.00	FUNZIONAMENTO	8.245	12.776	12.569	12.569
PAESI DELL'EUROPA		5.665	10.058	10.682	10.682
15.01.01.00	FUNZIONAMENTO	5.665	10.058	10.682	10.682
PAESI DELLE AMERICHE		4.694	6.513	15.452	15.452
16.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.694	6.513	15.452	15.452
PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE		6.229	6.238	7.247	7.247
17.01.01.00	FUNZIONAMENTO	6.229	6.238	7.247	7.247
PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA		9.079	10.616	10.443	10.443
18.01.01.00	FUNZIONAMENTO	9.079	10.616	10.443	10.443
PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE		3.822	3.723	3.662	3.662
19.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.822	3.723	3.662	3.662
INTEGRAZIONE EUROPEA		3.344	3.723	3.662	3.662
20.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.344	3.723	3.662	3.662
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		16.637.484	19.719.382	19.784.439	19.868.229
PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE, GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE		4.367.943	6.383.741	6.405.463	6.423.287
02.01.01.01	Uffici centrali	1.224.436	1.947.169	1.954.751	1.980.581
02.01.05.06	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	360.762	351.624	352.708	352.708
02.01.05.07	Fondo di riserva consumi intermedi	2.771.710	4.077.424	4.089.998	4.089.998
02.01.05.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	11.034	7.524	8.006	0
ISTRUZIONE		2.494.547	3.227.668	3.238.742	3.265.422
03.01.01.01	Uffici centrali	2.487.496	3.201.115	3.210.908	3.210.908
03.01.02.02	Edilizia scolastica	0	19.681	20.941	47.621
03.01.02.05	Interventi diversi	7.051	6.872	6.893	6.893
UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E RICERCA SCIENTIFICA					

E TECNOLOGICA		128.917	151.191	152.193	178.873
04.01.01.01	Uffici centrali	79.919	102.392	103.779	130.458
04.01.01.02	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	48.997	48.799	48.415	48.415

(1) Il presente elenco è stato così sostituito dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza dal 12.08.2006. si riporta di seguito l'elenco previgente:

		ACCANTONAMENTO 2006	RIDUZIONE		
			2007	2008	2009
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		109.019.527	182.419.807	181.550.289	151.159.520
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		1.943.710	7.379.461	7.259.861	7.259.861
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	1.843.710	7.379.461	7.259.861	7.259.861
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		15.167.027	16.537.371	16.588.261	16.588.261
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.669.141	6.139.963	6.158.791	6.158.791
02.01.05.02	Servizi del Poligrafico dello Stato	10.497.886	10.397.407	10.429.471	10.429.471
TESORO		23.114.195	37.185.844	37.402.824	35.383.494
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	1.326.505	1.501.848	1.506.465	1.506.465
03.01.05.06	Altri servizi di tesoreria	381.808	372.508	373.657	373.657
03.01.05.17	Servizi dal Poligrafico dello Stato	21.404.610	33.399.131	33.502.127	33.502.127
03.01.07.05	Oneri accessori	1.273	1.242	1.245	1.245
03.02.03.05	Informatica di servizio	0	13.285	0	0
03.02.03.55	Promozione e tutela del Made in Italy	0	1.897.830	2.019.330	0
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		6.308.961	37.634.014	36.247.138	1.227.080

04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	645.122	987.506	990.500	990.500
04.01.05.07	Altri servizi di tesoreria	161.877	235.853	236.580	236.580
04.01.05.15	Interventi strutturali di politica economica	0	3.385.307	298.861	0
04.01.05.17	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.087.563	1.180.297	838.981	0
04.02.03.29	Fondo progetti di ricerca	0	18.978.300	20.193.300	0
04.02.03.30	Monitoraggio spesa sanitaria	0	9.489.150	10.096.650	0
04.02.10.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	4.414.399	3.377.601	3.592.266	0
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE		963.089	4.689.198	4.943.980	10.258.673
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	963.089	768.608	772.393	772.393
05.01.02.02	Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici	0	3.920.590	4.171.588	9.486.280
POLITICHE FISCALI		53.952.015	54.222.981	54.303.131	53.179.011
06.01.01.01	Spesa generali di funzionamento	3.952.015	3.254.224	3.272.354	3.131.001
06.01.02.13	Scuola superiore dell'economia e dalle finanze	0	948.915	1.009.665	0
06.02.03.01	Edilizia di servizio	50.000.000	50.019.842	50.021.113	50.048.011
GUARDIA DI FINANZA		7.389.186	22.592.205	22.509.148	22.509.148
07.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3.492.361	12.447.057	12.449.586	12.449.586
07.01.01.02	Reclutamento, formazione e addestramento	538.848	1.774.329	1.774.690	1.774.690
07.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	2.610.973	6.971.644	6.885.413	6.885.413
07.01.01.04	Potenziamento	747.005	1.399.175	1.399.459	1.399.459
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		158.310	342.988	344.046	344.046

09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	158.310	342.988	344.046	344.046
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI		23.034	1.835.745	1.951.901	4.409.947
12.01.01.01	Commissariati di governo	23.034	22.473	22.542	22.542
12.01.02.14	Minoranze linguistiche	0	1.813.273	1.929.359	4.387.405
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		2.393.489	5.048.905	5.311.427	9.724.220
MERCATO		520.630	676.949	698.435	1.064.731
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	431.695	344.697	356.510	595.672
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	3.341	190.338	190.925	190.925
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	85.594	141.914	150.999	276.134
IMPRESE		1.313.924	1.096.246	1.135.122	1.659.169
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	936.721	630.217	661.683	1.097.923
03.01.02.01	Camere di commercio, industria e artigianato	0	98.015	104.290	192.097
03.01.02.07	Cooperative e loro consorzi	377.203	368.015	369.149	369.149
RETI ENERGETICHE		165.489	37.150	37.264	37.264
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	165.489	37.150	37.264	37.264
INTERNAZIONALIZZAZIONE		393.446	3.238.560	3.440.607	6.363.057
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	65.846	75.510	75.057	75.057
05.02.03.05	Promozione e tutela del Made in Italy	0	2.846.745	3.028.995	6.888.000
05.02.03.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	327.600	316.305	336.555	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		1.592.122	3.620.022	3.731.891	4.628.397
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		292.644	467.419	478.931	626.984
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi				

	intermedi	156.028	302.156	303.086	303.086
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	136.615	165.264	175.844	323.898
SEGRETARIATO GENERALE		11.142	6.628	6.649	6.649
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	11.142	6.628	6.649	6.649
AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE		10.742	12.882	12.921	12.921
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.742	12.882	12.921	12.921
ATTIVITA' ISPETTIVA		52.321	35.362	35.471	35.471
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	52.321	35.362	35.471	35.471
COMUNICAZIONE		5.882	6.458	6.478	6.478
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	5.882	6.458	6.478	6.478
FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE		14.103	14.660	14.706	14.706
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	14.103	14.660	14.706	14.706
GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE		35.753	581.020	615.553	1.343.932
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	35.753	90.946	94.105	158.147
07.01.02.04	Organismi non lucrativi di attività sociali	0	490.074	521.449	1.185.785
IMMIGRAZIONE		13.366	14.308	14.352	14.352
08.01.01.00	FUNZIONAMENTO	13.366	14.308	14.352	14.352
MERCATO DEL LAVORO		96.359	95.423	95.717	95.717
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	92.384	91.544	91.826	91.826
09.01.02.02	Occupazione	3.975	3.879	3.890	3.890
POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE		18.912	19.202	19.261	19.261
10.01.01.00	FUNZIONAMENTO	18.912	19.202	19.261	19.261
POLITICHE PREVIDENZIALI		19.884	168.979	178.459	377.760
11.01.01.00	FUNZIONAMENTO	19.884	168.979	178.459	377.760
INNOVAZIONE TECNOLOGICA		10.902	13.921	13.964	13.964

12.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.902	13.921	13.964	13.964
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI		986.890	1.351.670	1.356.038	1.356.038
13.01.01.00	FUNZIONAMENTO	986.890	1.351.870	1.356.038	1.356.038
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		16.175	577.347	613.040	212.978
14.01.01.00	FUNZIONAMENTO	16.175	479.332	508.751	20.881
14.01.02.01	Pari opportunità	0	98.015	104.290	192.097
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONI SOCIALI		7.048	254.545	270.351	491.187
15.01.01.00	FUNZIONAMENTO	7.048	242.293	257.315	467.175
15.01.02.01	Protezione e assistenza sociale	0	12.252	13.036	24.012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		7.913.238	21.117.595	21.322.106	23.946.802
AFFARI DI GIUSTIZIA		139.315	200.640	201.258	201.258
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	139.315	200.640	201.258	201.258
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		4.368.592	12.624.530	12.828.178	15.452.875
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.018.466	10.711.647	10.891.544	13.253.771
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	1.819.903	1.624.897	1.624.897
03.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	350.126	292.981	311.737	574.207
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA		3.254.129	8.088.398	8.090.041	8.090.041
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.203.299	7.987.236	7.988.858	7.988.858
04.01.02.01	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	50.830	101.162	101.183	101.183
GIUSTIZIA MINORILE		151.202	204.026	202.628	202.628
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	151.202	204.026	202.628	202.628
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		1.016.971	2.308.640	2.494.777	2.580.151
SEGRETERIA GENERALE		432	3.703	3.642	3.642
02.0101.00	FUNZIONAMENTO	432	3.703	3.642	3.642
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA					

		0	2.013	1.980	1.980
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	0	2.013	1.980	1.980
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO					
		30.015	37.920	37.306	37.306
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	30.015	37.920	37.306	37.306
PERSONALE					
05.01.01.01	Uffici centrali	54.485	67.605	66.509	66.509
AFFARI AMMINISTRATIVI, BILANCIO E PATRIMONIO					
		381.792	801.856	789.231	795.071
06.01.01.01	Uffici centrali	74.589	43.850	42.988	42.988
06.01.01.02	Uffici all'estero	298.300	751.486	739.307	739.307
06.01.05.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	8.903	6.519	6.937	12.777
STAMPA E INFORMAZIONE					
		607	164.082	161.422	161.422
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	607	164.082	161.422	161.422
INFORMATICA, COMUNICAZIONI E CIFRA					
		182.521	500.037	590.312	590.312
08.01.01.01	Uffici centrali	136.489	219.778	216.216	216.216
08.01.01.02	Uffici all'estero	46.032	380.259	374.096	374.096
PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE					
		292.949	480.956	680.863	680.863
10.01.01.01	Uffici centrali	79.222	11.323	11.139	11.139
10.01.01.02	Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	86.829	115.717	180.729	180.729
10.01.02.01	Promozione e relazioni culturali	126.898	353.916	488.994	488.994
ITALIANI ALL'ESTERO E POLITICHE MIGRATORIE					
		15.714	58.688	61.178	119.320
11.01.01.00	FUNZIONAMENTO	15.714	15.797	15.541	15.541
11.01.02.03	Contributi ad enti ed altri organismi	0	42.891	45.637	103.779
AFFARI POLITICI MULTILATERALI E DIRITTI					

UMANI		7.033	28.261	28.979	50.370
12.01.01.00	FUNZIONAMENTO	7.033	28.261	28.979	50.370
COOPERATONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE		10.550	10.087	9.892	9.892
13.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.550	10.087	9.892	9.892
ISTITUTO DIPLOMATICO		8.204	12.725	12.519	12.519
14.01.01.00	FUNZIONAMENTO	8.204	12.725	12.519	12.519
PAESI DELL'EUROPA		5.637	10.018	10.639	10.639
15.01.01.00	FUNZIONAMENTO	5.637	10.018	10.639	10.639
PAESI DELLE AMERICHE		4.671	6.487	15.390	15.390
16.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.671	6.487	15.390	15.390
PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE		6.198	6.214	7.218	7.218
17.01.01.00	FUNZIONAMENTO	6.198	6.214	7.218	7.218
PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA		9.033	10.573	10.402	10.402
18.01.01.00	FUNZIONAMENTO	9.033	10.573	10.402	10.402
PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE		3.803	3.708	3.648	3.648
19.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.803	3.708	3.648	3.648
INTEGRAZIONE EUROPEA		3.328	3.708	3.648	3.648
20.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.328	3.708	3.648	3.648
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		16.554.710	19.640.818	19.705.617	19.789.072
PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE, GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE		4.346.212	6.358.308	6.379.943	6.397.696
02.01.01.01	Uffici centrali	1.218.345	1.939.412	1.946.963	1.972.690
02.01.05.06	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	358.968	350.223	351.303	351.303
02.01.05.07	Fondo di riserva consumi intermedi	2.757.921	4.061.179	4.073.703	4.073.703
02.01.05.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge				

		10.980	7.494	7.974	0
ISTRUZIONE		2.482.136	3.214.809	3.225.839	3.252.412
03.01.01.01	Uffici centrali	2.475.120	3.188.361	3.198.115	3.198.115
03.01.02.02	Edilizia scolastica	0	19.603	20.858	47.431
03.01.02.05	Interventi diversi	7.016	6.844	6.866	6.866
UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA					
		128.275	150.588	151.587	178.160
04.01.01.01	Uffici centrali	79.522	101.984	103.365	129.938
04.01.01.02	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche.				
		48.754	48.605	48.222	48.222
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA					
		955.111	1.293.772	1.297.761	1.297.761
07.01.01.01	Uffici regionali	497.209	509.536	511.107	511.107
07.01.01.02	Strutture scolastiche	457.902	784.237	786.654	786.654
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE					
		667.145	680.735	682.833	682.833
08.01.01.01	Uffici regionali	257.622	281.187	282.054	282.054
08.01.01.02	Strutture scolastiche	409.523	399.548	400.780	400.780
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA					
		257.225	254.612	255.396	255.396
09.01.01.01	Uffici regionali	110.437	111.398	111.742	111.742
09.01.01.02	Strutture scolastiche	146.789	143.213	143.655	143.655
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO					
		658.273	652.647	654.659	554.659
10.01.01.01	Uffici regionali	214.639	219.819	220.497	220.497
10.01.01.02	Strutture scolastiche	443.634	432.828	434.162	434.162
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA					
		542.115	549.206	550.898	550.898
11.01.01.01	Uffici regionali	188.648	204.349	204.978	204.978
11.01.01.02	Strutture scolastiche	353.467	344.857	345.920	345.920
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA					
		192.884	202.062	203.249	215.805
12.01.01.01	Uffici regionali	75.491	87.528	88.362	100.918

12.01.01.02	Strutture scolastiche	117.394	114.534	114.887	114.887
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA		569.656	562.055	563.787	563.787
13.01.01.01	Uffici regionali	220.434	221.339	222.021	222.021
13.01.01.02	Strutture scolastiche	349.222	340.715	341.766	341.766
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA		156.498	155.876	156.356	156.356
14.01.01.01	Uffici regionali	59.047	60.799	60.986	60.986
14.01.01.03	Strutture scolastiche	97.451	95.077	95.370	95.370
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO		849.462	861.220	863.875	863.675
15.01.01.01	Uffici regionali	292.185	308.172	309.122	309.122
15.01.01.02	Strutture scolastiche	557.277	553.049	554.753	554.753
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE		273.969	271.816	272.653	272.653
16.01.01.01	Uffici regionali	98.484	100.606	100.915	100.915
16.01.01.02	Strutture scolastiche	175.485	171.210	171.737	171.737
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE		122.156	121.900	122.276	122.276
17.01.01.01	Uffici regionali	77.253	78.092	78.332	78.332
17.01.01.02	Strutture scolastiche	44.903	43.809	43.944	43.944
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO		289.715	289.187	290.079	290.079
18.01.01.01	Uffici regionali	126.330	129.782	130.182	130.182
18.01.01.02	Strutture scolastiche	163.385	159.405	159.897	159.897
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA		881.530	870.163	872.845	872.845
19.01.01.01	Uffici regionali	340.894	342.695	343.752	343.752
19.01.01.02	Strutture scolastiche	540.537	527.468	529.094	529.094
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA		1.171.730	1.147.489	1.151.027	1.151.027
20.01.01.01	Uffici regionali	483.431	475.956	477.424	477.424
20.01.01.02	Strutture scolastiche	688.300	671.533	673.603	673.603
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA		158.771	158.566	159.055	159.055
21.01.01.01	Uffici regionali				

		57.431	59.695	59.880	59.880
21.01.01.02	Strutture scolastiche	101.340	98.871	99.176	99.176
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA					
		554.634	555.928	557.642	557.642
22.01.01.01	Uffici regionali	210.173	219.763	220.440	220.440
22.01.01.02	Strutture scolastiche	344.461	336.165	337.202	337.202
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA					
		350.830	351.723	352.807	352.807
23.01.01.01	Uffici regionali	123.339	129.774	130.173	130.173
23.01.01.02	Strutture scolastiche	227.491	221.949	222.634	222.634
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA					
		946.380	936.156	941.048	941.048
24.01.01.01	Uffici regionali	221.323	230.761	231.472	231.472
24.01.01.02	Strutture scolastiche	725.057	707.395	709.576	709.576
MINISTERO DELL'INTERNO					
		65.120.883	92.187.895	92.525.182	104.467.017
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI					
		2.326.650	11.932.229	11.748.957	11.748.957
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	777.293	11.902.439	11.719.076	11.719.076
02.01.02.05	Progetti finalizzati	1.248	0	0	0
02.01.02.07	Spese elettorali	32.717	29.790	29.881	29.881
02.01.05.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.313.792	0	0	0
02.02.10.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	201.600	0	0	0
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE					
		5.417.910	15.541.453	15.354.789	15.354.789
03.01.01.01	Spese generali di funzionamento	1.335.302	6.659.307	6.660.660	6.660.660

03.01.01.02	Formazione e addestramento	536.696	669.416	669.552	669.552
03.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	3.545.711	8.022.947	8.024.577	8.024.577
03.02.03.04	Mezzi operativi e strumentali	0	189.783	0	0
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE					
		35.537	43.627	43.761	43.761
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	35.537	43.627	43.761	43.761
PUBBLICA	SICUREZZA	37.360.581	54.778.227	54.874.438	56.145.971
05.01.01.01	Spese generali di funzionamento	15.418.452	23.191.203	23.274.638	24.258.074
05.01.01.02	Formazione e addestramento	508.823	1.371.055	1.371.334	1.371.334
05.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	18.823.115	28.973.162	28.985.407	29.273.503
05.01.01.04	Potenziamento	1.028.283	1.242.607	1.243.060	1.243.060
05.01.01.05	Accordi ed organismi internazionali	1.581.909	0	0	0
POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE					
		19.980.204	9.892.360	10.503.236	21.173.540
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.854.968	0	0	0
06.01.05.02	Funzionamento servizi delle amministrazioni	0	8.750.623	9.311.055	21.173.540
06.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	0	1.120.450	1.192.182	0
06.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	9.125.236	0	0	0
06.02.03.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	0	21.087	0	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO					

		716.645	3.932.298	4.164.019	7.407.651
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO					
		426.795	865.196	920.782	1.696.041
01.01.01.00	Funzionamento	0	508.049	540.575	995.716
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge				
		426.795	357.147	380.207	700.326
PROTEZIONE DELLA NATURA					
		76.921	634.788	671.088	1.216.535
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	68.502	352.133	370.839	670.424
02.01.02.01	Parchi nazionali e aree protette	4.209	4.107	4.119	4.119
02.01.02.05	Difesa del mare	4.209	278.548	296.130	541.991
QUALITA' DELLA VITA					
		33.112	382.930	407.227	724.530
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	33.112	380.466	402.842	714.559
03.01.02.04	Manutenzione opere pubbliche	0	2.463	4.385	9.971
RICERCA AMBIENTALE E SVILUPPO					
		30.769	233.812	246.479	422.094
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	30.769	233.812	246.479	422.094
	SALVAGUARDIA AMBIENTALE	38.622	1.563.746	1.662.625	3.045.393
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	38.822	1.563.746	1.662.625	3.045.393
	DIFESA DEL SUOLO	81.825	143.781	147.438	194.679
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	46.981	109.786	113.338	160.578
06.01.02.01	Manutenzione opere idrauliche	34.844	33.995	34.100	34.100
SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO					
		28.401	108.046	108.379	108.379
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	28.401	24.770	24.846	24.846
07.01.05.03	Fondo di riserva consumi intermedi	0	83.277	83.533	83.533

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

9.068.066 15.776.306 14.544.416 15.131.491

COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL
TERRITORIO, PERSONALE E SERVIZI
GENERALI

1.514.204 2.790.483 2.808.075 2.880.616

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 1.451.204 1.816.657 1.828.034 1.956.668

02.01.05.04 Fondo di riserva consumi intermedi 0 921.109 923.948 923.948

02.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge 63.000 52.718 56.093 0

INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA E
REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

777.929 798.301 800.762 800.762

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 168.330 203.322 203.949 203.949

03.01.05.01 Manutenzione sedi uffici statali 609.598 594.979 596.813 596.813

NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E
AEREO

1.300.955 1.474.844 1.479.284 1.479.284

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 126.189 160.352 160.740 150.740

04.01.02.11 Manutenzione opere marittime 1.174.766 1.314.492 1.318.544 1.318.544

TRASPORTI TERRESTRI

4.223.638 8.149.380 7.022.833 7.537.367

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.223.638 7.769.814 6.818.967 6.618.967

05.01.02.04 Autotrasporto per conto di terzi 0 379.566 403.866 918.400

CAPITANERIE DI PORTO

1.154.542 2.446.213 2.316.017 2.316.017

06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 860.292 1.585.731 1.455.360 1.455.350

06.01.01.02 Formazione e addestramento 220.405 688.765 688.904 688.904

06.01.01.03	Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio	25.588	26.082	26.087	26.087
06.01.01.05	Mezzi operativi e strumentali	47.257	145.636	145.665	145.665
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI					
		96.798	117.085	117.445	117.445
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	96.798	117.085	117.445	117.445
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI					
		968.404	2.547.071	1.462.424	1.462.424
SEGRETARIATO GENERALE					
		19.022	29.117	29.208	29.208
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	19.022	29.117	29.208	29.208
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE					
		62.792	181.571	182.132	182.132
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	62.792	116.547	116.907	116.907
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	65.024	65.225	65.225
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE					
		82.740	21.907	21.975	21.975
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	82.740	21.907	21.975	21.975
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO					
		147.618	324.894	325.896	325.896
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	82.071	120.327	120.698	120.698
05.01.02.01	Controllo emissioni radioelettriche	65.547	204.567	205.198	205.198
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE					
		12.212	22.947	23.018	23.018
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	12.212	22.947	23.018	23.018
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE					
		269.502	1.273.415	184.840	184.840

07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	139.444	184.272	184.840	184.840
07.02.03.04	Fondazione Ugo Bordoni	0	980.229	0	0
07.02.03.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	130.158	108.914	0	0
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE					
		374.419	693.219	695.356	695.356
08.01.01.00	FUNZIONAMENTO	374.419	693.219	695.356	695.356
MINISTERO DELLA DIFESA					
		445.990.783	412.882.174	414.095.881	414.095.881
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI					
		713.326	656.255	658.279	658.279
02.01.01.01	Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	87.721	44.810	44.949	44.949
02.01.01.02	Spese generali di funzionamento di onoranza ai caduti in guerra	625.605	611.445	613.330	613.330
SEGRETARIATO GENERALE					
		195.475.479	178.418.637	178.968.828	178.968.828
D3.01.01.01	Spese generali di funzionamento	40.345.484	39.896.419	39.318.832	39.818.832
03.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	49.084	58.933	59.115	59.115
03.01.01.03	Leva, formazione e addestramento	5.847.278	6.494.653	6.514.679	6.514.679
03.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	125.048.377	100.790.000	101.100.808	101.100.808
03.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	23.183.292	20.400.120	20.463.027	20.463.027
03.01.02.06	Interventi diversi	1.964	10.978.512	11.012.368	11.012.368
ESERCITO ITALIANO					
		104.815.618	72.664.855	72.888.928	72.888.928
04.01.01.01	Spese generali di				

	funzionamento	16.440.317	15.756.086	15.804.670	15.804.670
04.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	651.781	837.830	840.413	840.413
04.01.01.03	Formazione e addestramento	9.708.422	11.085.894	11.120.080	11.120.080
04.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	77.547.395	44.528.735	44.666.047	44.666.047
04.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	467.703	456.310	457.717	457.717
MARINA MILITARE		52.402.938	48.618.258	48.768.178	48.768.178
05.01.01.01	Spese generali di funzionamento	12.866.353	9.863.277	9.893.691	9.893.691
05.01.01.02	Mezzi operativi e strumentali	31.592.298	32.058.604	32.157.460	32.157.460
05.01.01.03	Formazione e addestramento	6.763.224	5.544.194	5.561.290	5.561.290
05.01.01.05	Assistenza e benessere del personale	222.270	216.748	217.416	217.416
05.01.01.07	Ammodernamento e rinnovamento	958.792	935.437	938.320	938.320
AERONAUTICA MILITARE		72.281.577	91.875.806	92.159.111	92.159.111
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	7.828.540	11.788.290	11.824.640	11.824.640
06.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	120.639	95.825	96.121	96.121
06.01.01.03	Formazione e addestramento	17.508.320	12.991.187	13.031.243	13.031.243
06.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	43.894.211	62.822.925	63.016.646	63.016.646
06.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	233.852	228.155	228.859	228.859
06.01.02.01	Assistenza al volo civile	2.696.015	3.949.424	3.961.603	3.961.603
ARMA DEI CARABINIERI		20.301.845	20.648.362	20.652.557	20.652.557
07.01.01.01	Spesa generali di funzionamento	11.049.198	11.369.462	11.371.772	11.371.772

07.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	347.676	241.667	241.716	241.716
07.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	6.882.714	5.777.944	5.779.118	5.779.118
07.01.01.04	Leva, formazione e addestramento	1.466.266	2.210.056	2.210.505	2.210.505
07.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	555.992	1.049.233	1.049.446	1.049.446
MINISTERO FORESTALI DELLE POLITICHE AGRICOLE E		2.764.428	5.895.254	5.912.050	5.912.050
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI		51.720	27.739	27.581	27.581
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	51.720	27.739	27.581	27.581
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO		1.910.366	5.628.064	5.645.042	5.645.042
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	1.851.447	1.223.510	1.226.905	1.226.905
03.01.02.01	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	58.919	0	0	0
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	4.404.554	4.418.137	4.418.137
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI		802.342	239.450	239.427	239.427
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	802.342	239.450	239.427	239.427
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		11.249.162	11.245.408	11.188.389	11.371.686
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE		955.325	1.093.786	1.096.290	1.114.620
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	270.659	226.173	226.872	226.872
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	657.611	845.043	847.648	847.648
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa				

	direttamente regolate per legge	24.451	20.460	21.770	40.100
02.02.10.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	2.604	2.109	0	0
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI		6.621.675	6.862.234	6.806.356	6.894.163
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	6.621.675	6.862.234	6.806.356	6.894.163
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		3.474.156	3.086.531	3.082.201	3.158.482
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.474.156	3.067.553	3.082.201	3.158.482
04.02.03.04	Patrimonio culturale statale	0	18.978	0	0
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E SPORT		198.006	202.858	203.542	204.421
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	198.006	202.858	203.542	204.421
MINISTERO DELLA SALUTE		5.718.521	11.399.811	11.997.107	18.334.738
QUALITA'		785.017	715.941	728.567	760.468
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	681.022	615.173	628.825	660.725
02.01.02.13	Pronto soccorso porti ed aeroporti	103.996	100.768	99.743	99.743
INNOVAZIONE		4.560.695	3.443.275	3.579.160	3.266.724
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	2.897.356	1.753.728	1.806.352	2.856.751
03.01.02.13	Informazione e prevenzione	160.153	156.252	156.734	156.734
03.01.05.07	Fondo di riserva consumi intermedi	0	252.461	253.239	253.239
03.01.05.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.503.185	1.280.835	1.362.835	0
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE		372.809	1.000.481	1.049.771	2.077.669
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	372.809	706.437	736.902	1.366.197

04.01.02.05	Interventi diversi	0	294.044	312.869	711.471
-------------	--------------------	---	---------	---------	---------

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA
SICUREZZA ALIMENTARE

		0	6.240.114	6.639.609	12.229.878
--	--	---	-----------	-----------	------------

05.01.02.04	Interventi diversi	0	6.240.114	6.639.609	12.229.878
-------------	--------------------	---	-----------	-----------	------------

	TOTALE	680.086.9550	790.022.006	790.005.575	790.011.101
--	--------	--------------	-------------	-------------	-------------